



UNIVERSITÀ DI PAVIA

Dipartimento di
Scienze Economiche
e Aziendali

REGOLAMENTO DIDATTICO
(art. 12 - D.M. 22 ottobre 2004 n. 270)

Coorte A.A 2025/2026

CORSO DI LAUREA

IN ECONOMIA

Classe L-33

PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Denominazione, classe di appartenenza, sede e durata
- Art. 2 – Testi normativi di riferimento
- Art. 3 – Organo responsabile del coordinamento didattico e organizzativo
- Art. 4 – Servizi amministrativi di riferimento

PARTE SECONDA – ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

- Art. 5 – Scheda Unica Annuale del Corso di studio
- Art. 6 – Requisiti di ammissione
- Art. 7 – Organizzazione didattica
- Art. 8 – Piani di studio
- Art. 9 – Programmi di doppia laurea
- Art. 10 – Obblighi di frequenza e propedeuticità
- Art. 11 – Attività a libera scelta dello studente
- Art. 12 – Stage e tirocinio
- Art. 13 – Esami e valutazioni finali di profitto
- Art. 14 – Prova finale e conseguimento del titolo

PARTE TERZA – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CARRIERA DEGLI STUDENTI

- Art. 15 – Criteri per il riconoscimento di conoscenze e abilità extra universitarie debitamente certificate
- Art. 16 – Criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti
- Art. 17 – Criteri per il riconoscimento delle attività formative acquisite durante periodi di studio presso Università straniere
- Art. 18 – Ammissione ad anni successivi
- Art. 19 – Certificazioni

Allegato n. 1 – Piani di studio

PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Denominazione, classe di appartenenza, sede e durata

1. Il Corso di laurea in Economia, attivato dal Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell'Università degli Studi di Pavia, appartiene alla classe L-33 delle lauree in Scienze Economiche, di cui al DM n. 1648 del 19 dicembre 2023.
2. La durata del corso di laurea è di tre anni.
3. Per gli studenti iscritti in regime di tempo parziale la durata può essere rimodulata in 4 o 6 anni.

Art. 2 – Testi normativi di riferimento

1. Nel rispetto della libertà di insegnamento e dei diritti-doveri dei docenti e degli studenti, l'organizzazione didattica e lo svolgimento delle attività formative previste per il Corso di laurea in Economia sono disciplinati dal presente testo, dallo Statuto dell'Università degli Studi di Pavia, dal Regolamento generale di Ateneo, dal Regolamento didattico di Ateneo, dal Regolamento Carriere Studentesche e dal Regolamento per l'iscrizione in regime di tempo parziale. I testi sono consultabili al seguente link: <https://web.unipv.it/ateneo/statuto-regolamenti/>
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.

Art. 3 – Organo responsabile del coordinamento didattico e organizzativo

1. Il corso di laurea in Economia afferisce al Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali
2. Il Consiglio di Dipartimento designa, tra il proprio personale di ruolo, un docente Referente, cui è affidato il coordinamento didattico e organizzativo del corso.
3. Il Referente è coadiuvato nella sua attività da un Gruppo di gestione per l'assicurazione della qualità (AQ), anch'esso designato dal Consiglio di Dipartimento.

Art. 4 – Servizi amministrativi di riferimento

1. È istituita una Segreteria Didattica di Dipartimento al fine di fornire il supporto amministrativo per le attività didattiche del corso di laurea, alla quale lo studente può rivolgersi per le problematiche inerenti le attività stesse.
2. Per le questioni e le pratiche relative alla carriera dello studente (immatricolazione, valutazione del titolo, trasferimenti, tasse, mobilità studentesca ecc.) la competenza è attribuita alle UOC Immatricolazioni e Informastudenti, Admission Office e Carriere Studenti.
3. È istituito, altresì, un Centro di Orientamento (C.OR.) per supportare gli studenti nella scelta degli studi universitari, durante la loro carriera e per facilitare l'ingresso del laureato nel mondo del lavoro. I servizi offerti dal C.OR. sono consultabili alla pagina <https://orienta.unipv.it/>

Art. 5 – Scheda Unica Annuale del Corso di studio

1. Entro le scadenze, indicate annualmente dal Ministero, viene predisposta una Scheda Unica Annuale (SUA) del corso di laurea, in cui vengono riportate tutte le informazioni relative al percorso formativo previsto per la coorte di riferimento, consultabile alla pagina <https://gestionedidattica.unipv.it/index.php/file/2025SUA02415.pdf>

Art. 6 - Requisiti di ammissione

1. L'accesso al corso di laurea è limitato da un numero chiuso programmato a livello locale. I requisiti, i termini e le modalità di immatricolazione sono indicati nel bando relativo all'accesso al corso di laurea.
2. Per essere ammesso al corso di laurea lo studente deve possedere un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dai competenti organi dell'Università.
3. Ai nuovi iscritti al corso di laurea, inoltre, è richiesto il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale e, in particolare, delle seguenti conoscenze e competenze:
a) abilità analitiche e matematiche di base (ragionamento logico, conoscenza dei concetti matematici di base della scuola superiore) e b) conoscenze di base della lingua inglese. Il Consiglio di Dipartimento potrà predisporre attività didattiche preliminari dedicate ai nuovi iscritti.
4. La preparazione iniziale dello studente, di cui al precedente comma, dovrà essere verificata attraverso prove, le cui modalità e date di svolgimento sono rese note attraverso gli appositi bandi. Per le conoscenze della lingua inglese, il possesso di una certificazione linguistica internazionale di livello pari o superiore a B1, equivale al superamento della prova di verifica.
5. Nel caso in cui la verifica di cui al precedente comma non risulti positiva nella parte di abilità analitiche e matematiche di base, allo studente viene assegnato un debito. Il Consiglio di Dipartimento indica specifici obblighi formativi aggiuntivi che lo studente dovrà soddisfare entro il primo anno di corso e per i quali potranno essere predisposte apposite attività didattiche integrative. L'avvenuto recupero, da parte dello studente, degli obblighi formativi aggiuntivi viene verificato attraverso prove, le cui modalità e date vengono definite nel calendario dell'attività didattica. È possibile recuperare il debito formativo di abilità analitiche e matematiche di base attraverso il superamento di tali prove oppure attraverso il superamento dell'intero esame di Matematica Generale in sede di appello d'esame. Il mancato recupero di tale debito formativo, entro il termine fissato dal Consiglio di Dipartimento, comporta per lo studente l'iscrizione al primo anno come ripetente.
6. Nel caso in cui la verifica di cui al comma 4 non risulti positiva nella parte di lingua inglese, il Consiglio di Dipartimento indica specifici obblighi formativi aggiuntivi che lo studente dovrà soddisfare e per i quali potranno essere predisposte apposite attività didattiche integrative. L'acquisizione delle conoscenze richieste potrà essere attestata dal superamento di prove di recupero, le cui modalità e date vengono definite nel calendario dell'attività didattica, oppure dal superamento dell'esame di Inglese Perfezionamento in sede di appello d'esame, oppure dal conseguimento di una certificazione pari o superiore al livello B1: ciò dovrà avvenire prima dell'esame di laurea.
7. Gli studenti con titolo conseguito all'estero (non comunitari residenti all'estero e comunitari e non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia) o in Italia con ordinamento estero devono seguire, per l'iscrizione e per quanto riguarda l'accertamento della conoscenza della lingua italiana, le disposizioni particolari indicate sul sito dell'Università di Pavia alla pagina: <https://portale.unipv.it/it/didattica/corsi-di-laurea/ammissioni/isciversi-ad-un-corso-di-studio-con-titolo-conseguito-allestero> .

8. L'iscrizione dello studente al primo anno o ad anni successivi del corso di laurea, a seguito di rivalutazioni o abbreviazioni di carriera (Atenei italiani ed esteri), passaggi di corso di laurea inter Ateneo o trasferimenti da altre Università italiane, sono disciplinate dai bandi relativi all'accesso al corso di laurea.

Art. 7 – Organizzazione didattica

1. Le attività formative che fanno capo al corso di laurea danno luogo all'acquisizione, da parte degli studenti che ne usufruiscono, di crediti formativi universitari (CFU), ai sensi della normativa vigente.
2. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento, svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari, è fissata convenzionalmente in 60 CFU. Per gli studenti in regime di tempo parziale l'impegno annuale è fissato, in termini di CFU, tra 30 o 45 in relazione al numero di anni in cui è articolato il piano di studio.
3. Ad ogni CFU erogato corrispondono 25 ore di impegno medio per studente, di cui almeno il 50% è riservato allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale (salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico). Per ciascun CFU la corrispondenza tra le ore di *didattica frontale* impartite nel corso di laurea e le ore riservate allo studio individuale è la seguente:
 - a) nel caso di insegnamenti cui corrispondano almeno 6 CFU: circa 7 h e 30 m dedicate a lezioni frontali o attività didattiche equivalenti e circa 17 h e 30 m dedicate allo studio individuale;
 - b) nel caso di insegnamento di lingua: 10 ore di lezioni frontali e 15 ore di studio individuale;
 - c) nel caso di attività didattiche di laboratorio, seminari, esercitazioni: circa 14 h e 30 m dedicate a lezioni frontali e circa 10 h e 30 m dedicate allo studio individuale.
4. I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo il superamento di un esame o a seguito di altra forma di verifica della preparazione o delle competenze acquisite. L'attività didattica del corso di laurea è annualmente organizzata in due semestri.
5. I crediti acquisiti non sono ritenuti soggetti ad obsolescenza durante la carriera dello studente, indipendentemente dalla sua durata, fatti salvi i casi di decadenza o di rinuncia agli studi, per i quali, in caso di re-iscrizione, la convalida dei crediti acquisiti è subordinata, fra l'altro, a una valutazione della loro eventuale obsolescenza da parte del Consiglio di Dipartimento (vedi successivo art. 16). In casi particolari ben motivati, l'obsolescenza di crediti formativi relativi a specifiche attività formative può essere deliberata dal Consiglio di Dipartimento. La delibera di obsolescenza riporta l'indicazione delle modalità per il recupero dei crediti obsoleti, stabilendo le eventuali prove integrative che lo studente deve sostenere a tal fine.
6. Per alcuni insegnamenti in offerta formativa come, ad esempio, quelli su tematiche legate alle competenze trasversali e agli obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals - SDG) definiti dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, con il superamento della prova d'esame, oltre al riconoscimento dei CFU, può essere previsto il rilascio di un open badge, ovvero di un attestato digitale che certifica le conoscenze, competenze e abilità acquisite attraverso il percorso di apprendimento. L'emissione dell'open badge avviene automaticamente a fronte della verbalizzazione dell'esame ed è inviato alla e-mail istituzionale dello studente.
7. L'attività didattica del corso di laurea è annualmente organizzata in due semestri.
8. Per ogni anno accademico sono attivate tre sessioni di esame, di cui una al termine di ciascun periodo di attività didattica e una sessione di recupero. Per ciascun anno accademico il numero minimo complessivo di appelli di esame è pari a 6 e il numero minimo di appelli per ciascuna sessione d'esame è pari a due. Possono essere altresì concessi: a) in qualsiasi periodo dell'anno, appelli riservati agli studenti che abbiano già frequentato il secondo semestre dell'ultimo anno di corso; b) appelli straordinari riservati agli studenti-atleti di cui

al successivo art. 15 comma 2), allorché gli impegni sportivi si sovrappongano al calendario degli esami.

9. Per ogni anno accademico, sono attivate almeno 4 sessioni di laurea; resta facoltà del Consiglio di Dipartimento prevedere sessioni di laurea straordinarie.
10. I calendari delle lezioni, delle sessioni d'esame e delle sedute di laurea sono deliberati dal Consiglio di Dipartimento entro le scadenze ministeriali per la compilazione della scheda SUA e comunque non oltre il 31 luglio di ogni anno.

Art. 8 – Piani di studio

1. Nei termini annualmente stabiliti dall'Ateneo nel Calendario Didattico, lo studente è tenuto alla presentazione del piano di studio con le modalità indicate dai competenti uffici.
2. Si intende per piano di studio l'insieme delle attività universitarie e, eventualmente, extrauniversitarie, che lo studente è tenuto ad acquisire, in termini di crediti formativi, ai fini del conseguimento del titolo.
3. Il piano di studio risulta comprensivo di attività obbligatorie, di eventuali attività formative opzionali e di attività scelte autonomamente dallo studente.
4. Sono previste due diverse tipologie di piano di studio, “standard” e “individuale”.
5. Il piano di studio standard è annualmente approvato dal Consiglio di Dipartimento e, all'atto della presentazione da parte dello studente, si considera approvato d'ufficio. Per la coorte di riferimento, per gli studenti impegnati a tempo pieno e per gli studenti in regime di tempo parziale, i piani di studio standard sono riportati nell'*Allegato n. 1*, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
6. Lo studente può procedere alla presentazione di un piano di studio individuale qualora le attività didattiche, in esso previste, corrispondano ai vincoli imposti dall'ordinamento didattico del corso di laurea e comportino l'acquisizione di un numero di crediti formativi universitari non inferiore a quello richiesto per il conseguimento del titolo.
7. Per il piano di studio individuale è richiesta l'approvazione da parte della Giunta di Dipartimento, che, sentito il Referente del corso di laurea, terrà conto delle esigenze di formazione culturale e di preparazione professionale dello studente e potrà suggerire le opportune modifiche al fine di rendere il percorso formativo maggiormente coerente con gli obiettivi formativi del corso.
8. Nel piano di studi, oltre alle attività formative previste per il conseguimento del titolo di studio è consentito aggiungere, per ciascun anno, attività formative in soprannumero in misura non superiore a 24 crediti formativi universitari, ad eccezione di quelle afferenti all'offerta didattica dell'area medica e sanitaria a programmazione nazionale e dell'area psicologica avendo cura di rispettare le eventuali propedeuticità previste dal corso di studi.

Art. 9 – Programmi di doppia laurea

1. Il corso di laurea non prevede, al momento, accordi di doppia laurea con altri Atenei.
2. Eventuali nuovi accordi, stipulati dopo l'approvazione del presente regolamento, saranno comunque validi per la coorte di riferimento.
3. L'individuazione degli studenti ammessi ai programmi di doppia laurea, i criteri e le modalità della loro iscrizione, le condizioni economiche, il contenuto del relativo piano di studi, il sistema di conversione dei voti, nonché ogni altro tema a ciò collegato o connesso, saranno regolati, anche in deroga rispetto al presente Regolamento, da apposite Convenzioni bilaterali; informazioni specifiche saranno rese disponibili nei bandi di ammissione.

Art. 10 – Obblighi di frequenza e propedeuticità

1. Sulla base di quanto definito dal Consiglio di Dipartimento sono previste le seguenti propedeuticità tra insegnamenti: Istituzioni di Diritto Privato è propedeutico a Diritto Commerciale; Matematica Generale è propedeutico a Matematica per l'Economia e la

Finanza; Statistica è propedeutico ad Econometria. Allo studente è consentito iscriversi e sostenere gli esami di Diritto Commerciale, Matematica per l'Economia e la Finanza ed Econometria, anche se inseriti in piano di studio ai sensi dell'art. 11 del presente Regolamento come attività a libera scelta o attività formative in sovrannumero, solo dopo la verbalizzazione, con esito positivo, degli esami degli insegnamenti propedeutici o, in caso di passaggio o trasferimento da altro corso di studio dell'Università di Pavia o di altro Ateneo, dopo la convalida secondo le modalità indicate nell'art. 16 del presente Regolamento. Allo studente dipendente della Pubblica Amministrazione non verranno applicate le propedeuticità tra esami di profitto.

2. Il Corso di Laurea non prevede insegnamenti a frequenza obbligatoria. Eventuali obblighi di frequenza possono essere definiti dal Consiglio di Dipartimento e vengono resi noti nel programma annuale dell'insegnamento.
3. Anche in assenza di obblighi di frequenza, il progetto formativo, posto alla base del Corso di laurea, presuppone comunque che lo studente partecipi a tutte le attività didattiche e formative organizzate nell'ambito degli insegnamenti previsti per il Corso, ivi comprese quelle seminariali, o di simulazione di attività lavorativa, o di discussione di casi. La frequenza delle lezioni è pertanto particolarmente raccomandata a tutti gli studenti.

Art. 11 – Attività a libera scelta dello studente

1. Nel piano di studio, tra i crediti a libera scelta dello studente (TAF D), gli studenti potranno inserire insegnamenti offerti dai corsi di laurea e di laurea magistrale ad eccezione di quelli afferenti all'offerta didattica dell'area medica e sanitaria a programmazione nazionale e dell'area psicologica.
2. Come attività formative in sovrannumero o a libera scelta gli studenti non potranno comunque scegliere insegnamenti già sostenuti durante le precedenti frequenze universitarie, a meno di non aver ottenuto specifiche convalide degli stessi. Gli uffici competenti verificheranno la corretta applicazione della regola in fase di controllo della carriera, preliminarmente all'ammissione alla prova finale. In caso di violazione della regola sopra indicata lo studente non sarà ammesso al sostenimento dell'esame di laurea e sarà obbligato alla modifica del piano di studio.
3. È possibile riconoscere agli studenti, come attività formative in sovrannumero o a libera scelta sino a un massimo di 6 CFU, attività didattiche approvate e riconosciute dal Consiglio di Dipartimento, previo parere favorevole del docente referente del CdS (come, a titolo di esempio, Summer e Winter school in temi affini a quelli del CdS).

Art. 12 – Stage e tirocinio

1. Gli studenti devono obbligatoriamente svolgere almeno una delle seguenti attività formative (tirocini formativi e di orientamento) o attività sostitutive:
 - tirocini presso aziende o altri enti esterni della durata di almeno 150 ore;
 - attività sostitutive, ossia esperienze lavorative di durata almeno trimestrale oppure la partecipazione ad attività organizzate dal Dipartimento in collaborazione con il Corso di Laurea.
2. Le attività di cui al comma precedente consentono l'acquisizione di 6 CFU. Coloro che hanno svolto l'attività sostitutiva devono presentare una relazione scritta su tale attività ai fini dell'acquisizione dei 6 CFU. Tale relazione, comunque, non sostituisce la prova finale di cui all'art. 14.
3. Le modalità di accesso alle attività di cui al precedente comma 1, il loro riconoscimento e la loro valutazione ai fini della carriera dello studente sono stabilite con delibera del Consiglio di Dipartimento sulla base del parere formulato dal tutor aziendale e dell'approvazione da parte del docente responsabile dello stage o dell'attività sostitutiva.

Art. 13 – Esami e valutazioni finali di profitto

1. Nel corso di laurea non possono essere previsti, in totale, più di 20 esami o valutazioni finali di profitto.
2. Nel conteggio degli esami o valutazioni finali di profitto vanno considerate le attività formative di base, caratterizzanti, affini o integrative e autonomamente scelte dallo studente.
3. Gli esami, o valutazioni finali di profitto, relativi alle attività di cui al comma 2, vengono considerati nel conteggio come corrispondenti a una unità (anche qualora i crediti assegnati diano luogo a più esami o valutazioni finali di profitto).
4. Tutte le restanti attività formative previste nel piano di studio (art. 10 comma 5 lettere c), d), e) del D.M. 270/2004) non rientrano nel conteggio del tetto massimo di esami o valutazioni finali di profitto; le prove previste per tali attività non dovranno comunque superare il numero di 5, ivi inclusa la prova finale per il conseguimento del titolo.
5. Possono essere previste prove d'esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati, i cui docenti titolari partecipano collegialmente alla valutazione complessiva del profitto dello studente, che non può, comunque, essere frazionata in valutazioni separate su singoli insegnamento o moduli. Qualora sia prevista la prova d'esame integrata, tutti gli insegnamenti e i moduli devono essere indicati nel piano di studio dello studente.
6. Gli esami si svolgono in forma orale o scritta, o entrambe, sotto la supervisione di una Commissione nominata in conformità al regolamento didattico di Ateneo; l'indicazione specifica della modalità viene riportata nel programma annuale di ciascun insegnamento.
7. Gli esami comportano una valutazione espressa in trentesimi e riportata su apposito verbale. I crediti formativi si intendono acquisiti se la valutazione è uguale o superiore a 18/30, tranne per quanto stabilito al successivo comma 8. In caso di valutazione massima di 30/30, è possibile concedere la lode. La valutazione di insufficienza non è corredata da votazione e l'eventuale annotazione sul verbale, utilizzabile a fini statistici, non è riportata nella carriera dello studente. È necessario, in base a quanto previsto dal Regolamento carriere studentesche (art. 30, comma 1), verbalizzare la valutazione anche se negativa.
8. In parziale deroga al comma 7, l'attività di stage o la relativa attività sostitutiva, vengono valutate con un giudizio che non concorre al computo della media.
9. L'eventuale esito negativo della prova d'esame non preclude la possibilità di iscriversi all'appello successivo. Lo studente ha altresì la facoltà di ritirarsi durante la prova d'esame.
10. La valutazione dell'apprendimento e la relativa verbalizzazione avvengono a cura del docente responsabile dell'attività formativa o, in caso di assenza, di un altro docente dell'Ateneo afferente o riconducibile allo stesso settore scientifico-disciplinare o a settori affini nominato dal Direttore del Dipartimento. Il docente responsabile dell'attività formativa può operare collegialmente nell'ambito di una commissione, istituita dal Direttore di Dipartimento.
11. Chiunque assuma, nel corso di un esame o di una verifica di profitto, comportamenti atti a compromettere il corretto e regolare svolgimento della propria o altrui prova, è allontanato dal Presidente della Commissione d'esame. Il Presidente della Commissione d'esame può segnalare l'accaduto al Direttore del Dipartimento il quale, tenuto conto della gravità della violazione, può dare avvio al procedimento disciplinare in ossequio al Regolamento di attuazione dell'art. 39 del Regolamento Carriere Studentesche, consultabile alla pagina: https://economiaemanagement.dip.unipv.it/sites/dip10/files/2025-02/Reg_attuazione_art_39_REV.def_pag1-3.pdf

Art. 14 – Prova finale e conseguimento del titolo

1. Il titolo di studio è conferito previo superamento di una prova finale, che tenderà a verificare il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di laurea.
2. La prova finale per la verifica degli obiettivi formativi perseguiti, cui si accede dopo aver acquisito almeno 177 CFU, consente l'acquisizione di ulteriori 3 CFU. Tale prova consiste in un elaborato scritto su una tematica concordata con un docente dell'Università di Pavia o il responsabile di un'attività didattica impartita nell'ambito del corso di studio.

3. L'elaborato viene svolto sotto la guida del Relatore. L'ammissione alla seduta di laurea avviene solo dopo l'accertamento da parte del Relatore che la candidata/il candidato:
 - a) abbia sviluppato in forma almeno sufficiente l'elaborato finale, impiegando un linguaggio corretto e coerente rispetto al tema trattato;
 - b) abbia colto i collegamenti almeno essenziali esistenti tra il tema trattato e la dottrina attinente;
 - c) non abbia compiuto azioni di plagio (si vedano le norme in merito e le linee guida predisposte dal Consiglio di Dipartimento).La votazione di laurea (da un minimo di 66 punti a un massimo di 110 con eventuale lode) è assegnata da apposita Commissione in seduta pubblica e tiene conto dell'intero percorso di studi dello studente. La votazione di laurea è espressa in cento decimi e viene determinata sulla base dei criteri che seguono.
4. Il voto di laurea verrà determinato dalla Commissione tenendo in considerazione:
 - a) la media dei voti riportata nel corso degli studi, calcolata ponderando il voto di ciascun esame sostenuto per il relativo numero di CFU, aumentando il punteggio trasformato in cento-decimi di 0,20 punti per ciascuna lode conseguita e arrotondando il punteggio finale per eccesso o per difetto a seconda che la parte decimale della votazione finale sia uguale/superiore o inferiore a 50 centesimi;
 - b) da 0 a 5 punti per la qualità dell'elaborato finale, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di Dipartimento;
 - c) 2 punti (c.d. premio di tempestività) ai candidati che si laureano entro il mese di dicembre del terzo anno successivo all'anno solare in cui è avvenuta la prima immatricolazione ad un corso di Laurea.I crediti formativi universitari acquisiti in seguito al riconoscimento delle attività di cui all'art. 15 comma 2) concorrono soltanto al conteggio dei crediti necessari per il conseguimento della laurea ma sono esclusi dal computo della media dei voti.
5. L'eventuale lode, subordinata a valutazione unanime della Commissione, verrà assegnata sulla base dei seguenti criteri:
 - a. in caso di un punteggio complessivo pari ad almeno 112/110, ottenuto in base alle disposizioni di cui al precedente comma 4;
 - b. in caso di raggiungimento di un punteggio complessivo pari ad almeno 111/110, ottenuto in base alle disposizioni di cui al precedente comma 4, purché sussista almeno una delle seguenti condizioni: richiesta esplicita del Relatore (motivata dalla qualità della prova finale) e/o decisione della Commissione motivata da un curriculum del candidato giudicato particolarmente meritevole, in virtù di attività extracurricolari opportunamente documentate quali partecipazione a programmi di mobilità studentesca internazionale, svolgimento di attività di tutorato, frequenza a corsi dell'Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia (IUSS).
6. Il Direttore di Dipartimento nomina le commissioni per il conferimento dei titoli che sono composte da almeno tre membri, di cui almeno due debbono essere professori o ricercatori di ruolo, che siano responsabili di insegnamenti impartiti in corsi di studio di cui il Dipartimento è responsabile. Il Regolamento del Dipartimento stabilisce le modalità per l'eventuale attribuzione dei compiti di componente della Commissione giudicatrice a esperti esterni, in qualità di cultori della materia, subordinatamente all'accertamento della loro qualificazione scientifica e/o professionale, in rapporto con la relazione oggetto di esame.
7. Presidente della Commissione è di norma il professore di prima fascia con la maggiore anzianità di ruolo, salvo espressa rinuncia del medesimo. Il Presidente deve garantire la piena regolarità dello svolgimento della prova finale e l'aderenza delle valutazioni conclusive ai criteri generali stabiliti nel presente Regolamento. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante, in questo ordine di precedenza, il ricercatore, il professore di seconda fascia, il professore di prima fascia, con la minore anzianità nel rispettivo ruolo, il docente a contratto con minor anzianità anagrafica.

Art. 15 – Criteri per il riconoscimento di conoscenze e abilità extra universitarie debitamente certificate

1. Possono essere convalidate, come crediti formativi, conoscenze e abilità, debitamente autocertificate o documentate, e precisamente:
 - a) conoscenze e abilità professionali certificate individualmente, ai sensi della normativa vigente in materia, in misura non superiore a 6 CFU;
 - b) conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, alla cui progettazione abbia concorso un Ateneo, in misura non superiore a 12 CFU.
2. Su richiesta dello studente e in base ai criteri e alle modalità stabilite dal Senato Accademico, possono altresì essere riconosciute, quali crediti formativi universitari nell'ambito delle attività a libera scelta del piano di studio (TAF D), le seguenti attività:
 - a) sport praticato a livello olimpico, mondiale ed europeo fino ad un massimo di 6 CFU;
 - b) sport praticato a livello italiano e categorie intermedie fino a un massimo di 3 CFU;
 - c) qualificazione in "zona medaglie" ai Campionati universitari nonché lo svolgimento di attività agonistica per le sezioni del CUS Pavia, anche nell'ambito di gare a livello regionale e nazionale fino a un massimo di 3 CFU.
3. Ai sensi dell'art. 2 del D.I. n. 931 del 4 luglio 2024, il numero massimo di crediti complessivamente riconoscibili per le tipologie di cui ai commi 1) e 2) è pari a 48.
Il riconoscimento, deliberato dalla Giunta di Dipartimento, di concerto con la Commissione paritetica e in collaborazione con il Referente del corso di laurea, viene effettuato esclusivamente sulla base delle conoscenze e abilità individuali dello studente; viene esclusa qualsiasi forma di riconoscimento collettivo.

Art. 16 – Criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti

1. La Giunta di Dipartimento individua le modalità di riconoscimento, in termini di crediti formativi universitari, delle attività formative precedentemente acquisite dallo studente in altro corso di studio dell'Ateneo o di altro Ateneo italiano o straniero, purché coerenti con gli obiettivi formativi del corso di laurea.
2. Nel caso di passaggio/trasferimento dello studente tra corsi di studio della stessa classe, la quota di crediti formativi relativi ad un medesimo settore scientifico-disciplinare, direttamente riconosciuti allo studente, non potrà essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Ulteriori riconoscimenti o mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dalla Giunta di Dipartimento.
3. Qualora il Corso di provenienza sia erogato in teledidattica, questo dovrà risultare accreditato ai sensi della normativa vigente.
4. La Giunta di Dipartimento delibera sul riconoscimento della carriera pregressa di studenti che abbiano già conseguito la laurea presso l'Ateneo, o in altre università italiane o straniere e che chiedano, contestualmente all'iscrizione, l'abbreviazione degli studi.
5. Lo studente può presentare richiesta di riconoscimento, in crediti formativi, di attività formative acquisite a vario titolo, autocertificando le attività svolte o depositando idonea documentazione comprovante tali attività. La Giunta di Dipartimento delibera la convalida dopo aver accertato la coerenza delle attività con il percorso formativo e averne valutato l'utilità ai fini del conseguimento del titolo.
6. La convalida dei crediti è deliberata dalla Giunta di Dipartimento, caso per caso. Il tipo di attività formativa (TAF) a cui vanno attribuiti i crediti ed il loro numero, comunque nei limiti di legge ove imposti, sono stabiliti in base a criteri di attinenza disciplinare, tenendo conto del contributo dell'attività formativa da riconoscere al raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di laurea, dei suoi contenuti specifici e della loro eventuale obsolescenza, nonché dell'impegno orario richiesto. A tal fine, l'istanza di riconoscimento deve essere

corredata di tutta la documentazione ufficiale dalla quale si possano evincere gli elementi sopra riportati; la Giunta di Dipartimento può mettere in atto ulteriori verifiche ritenute opportune.

Art. 17 – Criteri per il riconoscimento delle attività formative acquisite durante periodi di studio presso Università straniere

1. Gli studenti del corso di studio possono svolgere parte dei propri studi presso Università estere con le quali siano stipulate convenzioni o accordi (programmi Erasmus, o altri programmi di scambio).
2. I periodi di studio all'estero hanno di norma una durata compresa tra 3 e 10 mesi prolungabile, laddove necessario, fino a un massimo di 12 mesi. Il piano di studio da svolgere presso l'università di accoglienza, valido ai fini della carriera universitaria, e il numero di crediti acquisibili devono essere congrui alla durata.
3. Le opportunità di studio all'estero sono rese note agli studenti attraverso appositi bandi recanti, tra l'altro, i requisiti di partecipazione e i criteri di selezione. Agli studenti prescelti potranno essere concessi contributi finanziari o altre agevolazioni previste dai programmi di mobilità e dagli accordi di scambio. Una borsa di mobilità è in genere assegnata nel caso di scambi realizzati nel quadro del Programma comunitario Erasmus (le condizioni sono riportate sull'apposito bando).
4. Lo studente, durante il suo periodo di mobilità, può svolgere le seguenti attività, in accordo con quanto proposto dai relativi bandi:
 - a) seguire insegnamenti e sostenere i relativi esami;
 - b) svolgere attività di ricerca in preparazione della tesi.
5. Nella definizione del progetto formativo lo studente, d'intesa coi docenti delle discipline interessate, deve indicare le attività che intende sostenere all'estero e che corrispondono a quelle presenti nel proprio piano di studi. Lo studente, prima della sua partenza, dovrà presentare il learning agreement (documento contenente l'elenco degli insegnamenti da seguire durante il periodo di mobilità con i crediti corrispondenti) che dev'essere concordato e sottoscritto tra lo studente, il Delegato per la mobilità internazionale dell'area scientifico/disciplinare e il corrispondente presso l'Ateneo ospitante.
6. Al termine del periodo di studi, sulla base della certificazione delle attività didattiche ottenute ("Transcript of records", rilasciata dall'Ateneo estero ospitante), la Giunta di Dipartimento delibera il riconoscimento degli esami sostenuti all'estero (se pertinenti al percorso formativo), attribuendo i relativi CFU.
7. L'Università degli Studi di Pavia garantisce il pieno riconoscimento delle attività formative volte nel periodo di mobilità qualora conformi all'ultimo learning agreement approvato.
8. Qualora le attività formative riconosciute non siano comprese nell'ultimo piano di studi approvato dello studente, quest'ultimo dovrà rettificare il piano di studi secondo le indicazioni fornite dalla Giunta di Dipartimento.
9. Lo studente che ha effettuato un periodo di mobilità e che richiede la convalida delle attività sostenute all'estero o presso altro Ateneo convenzionato non sarà ammesso all'esame di laurea triennale qualora in difetto della delibera di convalida.

Art. 18 – Ammissione ad anni successivi

1. In considerazione della programmazione numerica degli accessi e dei requisiti di ammissione definiti nei bandi per l'accesso al corso di laurea, le domande di ammissione "diretta" al secondo e terzo anno del corso di laurea saranno comunque subordinate alla disponibilità di posti nel contingente di appartenenza.
2. In caso di richieste superiori alla disponibilità per anno, si procederà ad assegnare i posti

liberi sulla base di una graduatoria, stilata da una commissione appositamente nominata, sulla base dei criteri indicati nei bandi relativi all'accesso al corso di laurea.

3. Inoltre, fermo restando i vincoli connessi alla programmazione degli accessi, potranno essere ammessi al secondo o terzo anno, previa istanza di valutazione preventiva, gli studenti che soddisfino i requisiti ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento e vengano loro riconosciuti, da parte della Commissione valutazione carriere pregresse del Dipartimento, almeno 30 CFU (per l'ammissione al secondo anno) o almeno 70 CFU (per l'ammissione al terzo anno) della loro carriera pregressa. Per le modalità con cui presentare istanza di valutazione preventiva si rimanda ai bandi relativi all'accesso al corso di laurea.

Art. 19 – Certificazioni

1. La Giunta di Dipartimento potrà valutare certificazioni linguistiche internazionali (quali PET, FCE, TOEFL, ecc.). Il riconoscimento di tali certificazioni potrà essere equiparato al superamento della prova di lingua prevista nel piano di studio.

UNIVERSITA' DI PAVIA
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali
Corso di Laurea in:
ECONOMIA – CLASSE L-33

PIANO DI STUDI PER GLI STUDENTI IMMATRICOLATI AL 1° ANNO - DM 270/04
ANNO ACCADEMICO 2025/2026

Da compilare online ad iscrizione effettuata dal.....al.....

Cognome: _____	Nome: _____
Nato a: _____	il: _____
Residente a: _____	
Via: _____	N: _____
Telefono _____	

Data..... Firma dello studente.....

Gli studenti che intendono effettuare scelte diverse che si discostano dal modello di piano di studi che segue presenteranno un piano di studi individuale (per il quale è prevista una marca da bollo da euro 16,00 che verrà generata dagli uffici). Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina dedicata [ps://portale.unipv.it/it/didattica/corsi-di-laurea/studiare/piani-di-studio](https://portale.unipv.it/it/didattica/corsi-di-laurea/studiare/piani-di-studio) nella sezione Eccezioni: il piano cartaceo.

APPROVATO NELLA RIUNIONE DELLA GIUNTA DI DIPARTIMENTO DEL

SI DICHIARA LA CONFORMITA' DEL PIANO INDIVIDUALE ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI STUDIO IN RELAZIONE ALLA COORTE DI APPARTENENZA DELLO STUDENTE (SCHEDA RAD).

FIRMA DEL REFERENTE DEL CORSO DI STUDIO

1° Anno (63 CFU) - A.A. 2025/2026					
Attività Formativa	CFU	Settore	TAF/Ambito	Anno	Tipo insegnamento
500124 - ECONOMIA AZIENDALE	9	SECS-P/07	Base / Discipline aziendali	2025	Obbligatorio
500168 - ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO	9	IUS/01	Base / Discipline giuridiche	2025	Obbligatorio
500142 - MATEMATICA GENERALE	9	SECS-S/06	Base / Discipline statistiche-matematiche	2025	Obbligatorio
500144 - MICROECONOMIA	9	SECS-P/01	Base / Discipline Economiche	2025	Obbligatorio
500128 - ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE	9	SECS-P/08	Caratterizzante / Discipline aziendali	2025	Obbligatorio
500026 - STATISTICA	9	SECS-S/01	Caratterizzante / Discipline quantitative	2025	Obbligatorio
501816 - LINGUA INGLESE (PERFEZIONAMENTO)	6	L-LIN/12	Affine/Integrativa / Attività formative affini o integrative	2025	Obbligatorio
511158 - CONOSCENZE INFORMATICHE PER L'AZIENDA	3	ING-INF/05	Altro / Abilità informatiche e telematiche	2025	Obbligatorio
				2025	
2° Anno (57 CFU) - A.A. 2026-2027					
Attività Formativa	CFU	Settore	TAF/Ambito	Anno	Tipo insegnamento
500140 - MACROECONOMIA	9	SECS-P/01	Base / Discipline Economiche	2026	Obbligatorio
500242 - ECONOMETRIA	6	SECS-P/05	Caratterizzante / Discipline Economiche	2026	Obbligatorio
511330 - PROGRAMMAZIONE PER L'ANALISI DEI DATI	6	SECS-P/05	Caratterizzante / Discipline Economiche	2026	Obbligatorio
500513 - SCIENZA DELLE FINANZE	9	SECS-P/03	Caratterizzante / Discipline Economiche	2026	Obbligatorio
501482 - STORIA DELL'ECONOMIA POLITICA	9	SECS-P/01	Caratterizzante / Discipline Economiche	2026	Obbligatorio
500511 - DIRITTO COMMERCIALE	9	IUS/04	Caratterizzante/Discipline giuridiche	2026	Obbligatorio
500143- MATEMATICA PER L'ECONOMIA E LA FINANZA	9	SECS-S/06	Caratterizzante / Discipline quantitative	2026	Obbligatorio
				2026	
3° Anno (60 CFU) - A.A. 2027/2028					
Attività Formativa	CFU	Settore	TAF/Ambito	Anno	Tipo insegnamento
500145 - POLITICA ECONOMICA	9	SECS-P/02	Caratterizzante / Discipline Economiche	2027	Obbligatorio
Due insegnamenti tra:					
501501 - ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE	9	SECS-P/01	Caratterizzante / Discipline Economiche	2027	
510148 - MACROECONOMIA (corso avanzato)		SECS-P/01			
500126 - ECONOMIA DEL LAVORO		SECS-P/01			
Un insegnamento tra:					
501503 - FINANZA AZIENDALE	6	SECS-P/09	Affine/Integrativa / Attività formative affini o integrative	2027	
501362 - ORGANIZZAZIONE AZIENDALE		SECS-P/10			
Un insegnamento tra:					
500148 - SOCIOLOGIA GENERALE		SPS/07			
511331 - METODI QUANTITATIVI PER L'ECONOMIA E LA FINANZA	6	SECS-S/06	Affine/Integrativa / Attività formative affini o integrative	2027	
500028 - STATISTICA SOCIALE		SECS-S/05			
500151 - STORIA ECONOMICA		SECS-P/12			
511884 - ECONOMICS OF INNOVATION		SECS-P/06			
509071 - MACHINE LEARNING		SECS-S/01			
			A scelta dello studente	2027	
Insegnamenti a scelta (12 CFU)				2027	
501144 - STAGE/TIROCIINIO	6	NN	Altro / Tirocini formativi e di orientamento	2027	
500000 - PROVA FINALE	3	PROFIN_S	Lingua/Prova Finale / Per la prova finale	2027	

EVENTUALI ESAMI IN SOVRANNUMERO (MAX 24 CFU)					
Attività Formativa	CFU	Settore	TAF/Ambito	Anno	Tipo insegnamento